

**CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA  
DIFESA DELLE DONNE CHE  
SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI 2023-2024**

*Le fonti normative nazionali ed  
internazionali di riferimento e  
giurisprudenza CEDU*

13 dicembre 2023

*Mia Caielli* (Università degli  
Studi di Torino)

[mia.caielli@unito.it](mailto:mia.caielli@unito.it)



PARTE I

# INTRODUZIONE



## Cosa si intende per violenza?

“Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura **fisica, sessuale, psicologica o economica**, comprese le minacce di compiere tali atti”

*(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica -c.d. **Convenzione di Istanbul** – 2011, art. 3)*

## La violenza economica e psicologica

- Ratifica della Convenzione di Istanbul: legge n. 77/2013
- **Violenza economica e psicologica:** art. 3 d.l. 93/2013 convertito nella l. 119/2013 (= "si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, **psicologica** o **economica** che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare")
  - Definizione: *"insieme di atti di violenza finalizzati a mantenere la vittima in una condizione di subordinazione e dipendenza, impedendole l'accesso alle risorse economiche, sfruttandone la capacità di guadagno, limitandone l'accesso ai mezzi necessari per l'indipendenza, resistenza e fuga"* (UN Women, 2015)

# Violenza di genere o Violenza maschile contro le donne?

- La violenza di genere è agita prevalentemente contro le donne: preferibile «violenza maschile contro le donne» (I. Boiano, 2015)
- E' un fenomeno diffuso in tutte le società
- E' presente nelle relazioni intime/familiari, lavorative
- Caratterizza gli scenari bellici
- Presenta molteplici forme

## Quale l'origine?

«Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei **rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi**, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla **discriminazione** nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la **natura strutturale della violenza** contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini» (*Convenzione di Istanbul - Preambolo*)

La violenza contro le donne trae la sua origine dall'assetto della società patriarcale

La violenza contro le donne non è riconducibile a singoli fatti privati



PARTE II

# LA TERMINOLOGIA



## Femicidio/ Femminicidio

- *Femicidio* (*femicide*): **Diana Russell** – criminologa statunitense: (*Femicide: The Politics of woman killing*, 1992)
- *Femminicidio*: utilizzato per la prima volta da **Marcela Lagarde** – antropologa messicana - e, in Italia, da Barbara Spinelli e Marisa Rodano.
- Dibattito sull'utilizzo del termine "femminicidio", poi entrato nel *Dizionario dell'Accademia della Crusca* (2013)






## Perché questi neologismi?

- Per svelare *“il neutro universale dietro cui si nascondeva l’asimmetria della violenza e la sua dimensione di genere”* nella vita familiare, domestica, intima.

(G. Carnino, 2011)

- O anche per suggerire una risposta del diritto penale differente?

Esempi di leggi/  
proposte di  
legge che  
contemplano il  
reato di  
**femminicidio**



## Vulnerabilità e vittimologia

Problema della **vittimizzazione** = definita *primaria* quando la donna che subisce violenza è considerata a prescindere una vittima. Ma ciò tende a perpetuare l'idea della donna come impotente e vulnerabile

Preferibile l'utilizzo di espressioni come "*donne in situazioni di temporanea difficoltà*"

## Vittimizzazione secondaria

- Vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima



PARTE III

**LE FONTI NORMATIVE  
SOPRANAZIONALI**



## L'ONU e la violenza contro le donne

### *La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) - 1979*

- Ratifica italiana: 1985
- Art. 5, lett. a): Gli Stati dovranno adottare tutte le misure appropriate per *“modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei **pregiudizi** e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su **ruoli stereotipati** per gli uomini e per le donne*

## Il VII Rapporto Periodico dell'Italia (2017)

- Sottolineava un elevato *“underreporting della violenza di genere contro le donne ed il basso livello e tasso di azioni penali e condanne, che si traducono in impunità per gli autori di reato”*

+

*“l'accesso limitato alle Corti civili per le donne vittime di violenza domestica, che ricercano ordini di restrizione/allontanamento” (§ 27)*

## La c.d. Convenzione di Istanbul

= Convenzione del Consiglio d'Europa *'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'*

- Adottata nel **2011**, entrata in vigore nel **2014**
- Ratifica italiana: **Legge 27 giugno 2013, n. 77**



# La Convenzione oggi

- Azerbaigian e Russia: unici 2 Stati a non averla neanche firmata
- Turchia, decreto presidenziale n. 3781 /2021: recesso dalla Convenzione
- Paesi CoE che non l'hanno ratificata: Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia
- La Bulgaria e la Corte costituzionale: con la sentenza 27 luglio 2018 ha dichiarato la Convenzione contraria alla Costituzione



## L'UE e la violenza contro le donne

### PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA DELL'8 MARZO 2022

#### Articolo 22, Protezione della vita privata della vittima

*«Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, non siano consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi»*

- **Direttiva 2012/29/UE (c.d. Direttiva vittime)** = «gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze» (art. 18 – Diritto alla protezione)



PARTE IV

**LA CORTE EDU E LE  
RESPONSABILITÀ DELL'ITALIA**



*Talpis c. Italia,*  
2 marzo 2017

- Secondo la Corte, «*sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata*»
- La Corte EDU ha ravvisato nella condotta delle autorità italiane una violazione della CEDU, e in particolare, degli artt.:
  - 2 (**diritto alla vita**)
  - 3 (divieto di tortura e **trattamenti disumani e degradanti**)
  - 14 (**divieto di discriminazione**)

## La 'vulnerabilità' della vittima e il divieto di discriminazione

- La Corte ha ritenuto che, nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare **vulnerabilità morale, fisica e/o materiale** della vittima, e di valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile (§ 130)
- La Corte ha ritenuto che le violenze inflitte all'interessata debbano essere considerate fondate sul sesso e che costituiscano perciò una **forma di discriminazione nei confronti delle donne** proibita dall'art. 14 CEDU (§ 148).

*J.L. c. Italia* – 27  
maggio 2021

- Procedimento penale contro sette uomini accusati di stupro di gruppo avvenuto il 27 luglio **2008**
- 1° grado = Tribunale di Firenze, **2013**: condanna di sei dei sette imputati
- 2° grado = Corte d'Appello di Firenze, **2015**: gli imputati vengono tutti assolti con formula piena perché il fatto non sussiste

## La condanna dell'Italia

L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 8 della CEDU (= diritto al rispetto della vita privata e familiare) perché si è ritenuto che non fosse stata tutelata l'**immagine**, la **privacy** e la **dignità** della donna che aveva denunciato la violenza.

Nella sentenza italiana di appello, secondo i giudici di Strasburgo, è stato utilizzato un «linguaggio **colpevolizzante** e **moreggiante** che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” per la vittimizzazione secondaria cui le espone»

# Il ruolo del linguaggio e degli stereotipi

Secondo la Corte EDU, «*il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere*» pur in presenza di «*un quadro legislativo soddisfacente*» (§ 140)



*Landi c. Italia,*  
7 aprile 2022

- La Corte condanna nuovamente l'Italia riconoscendo la violazione dell'**art. 2** della CEDU per aver le autorità italiane omesso di adottare le misure adeguate a prevenire la violazione del diritto alla vita della ricorrente e del figlio minore.
- La Corte ha ritenuto non discriminatorio l'operato delle autorità italiane nei confronti delle donne e quindi non fondata la doglianza della ricorrente ai sensi dell'**art. 14** della Convenzione.

### La Corte ha stigmatizzato:

- La persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne
- La resistenza della società italiana alla parità di genere
- Tasso poco elevato di denunce, di perseguimento penale e di condanna degli episodi di violenza contro le donne
- Mancanza di fiducia nel sistema di giustizia penale da parte delle vittime
- Frequenti casi di ritrattazione della vittima per effetto della vittimizzazione secondaria

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Franca Bimbi, *Tra protezione e care. Ripensare le violenze maschili contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019.
- Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne*, Roma 2015
- Giovanna Carnino, *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in F. Balsamo (cur.) *World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, Vol.2, CIRSDe, Torino, 2011 (<https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/25-05-2016/9788890555626.pdf>).
- Orsetta Giolo, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2015.
- Tamar Pitch, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in E. Santoro (cur.), *Diritto come questione sociale*, Torino, 2010.

Grazie per l'attenzione

[mia.caielli@unito.it](mailto:mia.caielli@unito.it)